



**COMUNE DI RANICA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**DECRETO N.** 7

**Data:** 20/06/2024

## **DECRETO DEL SINDACO**

Assunto il giorno VENTI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

**Oggetto:**

CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 16, 17 E 18 DEL CCNL 16.11.2022. NOMINA DEI RESPONSABILI DI SETTORE DEL COMUNE DI RANICA, DAL 20/06/2024 AL 31/12/2025.

IL SINDACO  
PARMA SERGIO



## Comune di Ranica

Provincia di Bergamo

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica - ☎ 035/479011 – Fax 035/511214 [www.comune.ranica.bg.it](http://www.comune.ranica.bg.it)

### Decreto Sindacale n. 7 in data 20/06/2024

#### OGGETTO:

**CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 16, 17 E 18 DEL CCNL 16.11.2022. NOMINA DEI RESPONSABILI DI SETTORE DEL COMUNE DI RANICA, DAL 20/06/2024 AL 31/12/2025.**

#### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 109, comma 2, del T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni attribuite dai commi 2 e 3 dell'articolo 107 ai dirigenti, fatta salva l'applicazione del comma 4, lettera d), dell'art. 97, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

**VISTO** il comma 10, dell'art. 50, del T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267, che identifica nel Sindaco l'Organo competente a nominare i responsabili degli uffici e servizi, con le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110;

**CONSIDERATO** che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 24/05/2011, e sue successive modifiche, attribuisce ai Responsabili di Settore, a coloro cioè che sono preposti alla direzione delle strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, le funzioni di cui all'art. 107 sopra citato;

**RICHIAMATI** gli artt. 16, 17 e 18 del C.C.N.L. EE.LL. 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, che ha introdotto la disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), nonché per la determinazione dell'indennità di posizione e di risultato;

**EVIDENZIATO**, in proposito, che:

- gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative e ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ;
- gli incarichi di EQ possono essere conferiti a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno e inquadrato nella medesima area, tenendo conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e dell'esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del vigente CCNL;
- gli incarichi di EQ sono conferiti a tempo determinato, per un periodo non superiore a tre anni, nell'ambito dei criteri generali individuati dalla Giunta Comunale e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
- gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza della valutazione negativa della performance individuale;
- la retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 18.000,00, sulla base della graduazione di ciascuna posizione, stabilita con l'applicazione di criteri predeterminati che tengano conto della complessità, nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
- gli enti, inoltre, definiscono criteri per la determinazione e l'erogazione della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale scopo una somma non inferiore al 15% delle risorse destinate complessivamente alla retribuzione accessoria di tali incarichi, nell'ambito del proprio ordinamento;
- nell'ipotesi di conferimento di incarichi *ad interim* relativi ad altro incarico di EQ, per la durata degli stessi, al lavoratore è corrisposta, nell'ambito della retribuzione di risultato, una

percentuale variabile tra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto dell'incarico *ad interim*;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del CCNL 16.11.2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa (PO) in essere al 01.04.2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, sono automaticamente ricondotti a incarichi di EQ e proseguono fino a naturale scadenza;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. nr. 65 del 14.05.2019, con la quale si procedeva alla determinazione, ai sensi degli artt. 14 e 15 del C.C.N.L. 21.05.2018, dei criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di PO, automaticamente ricondotti a incarichi di EQ;

**RICHIAMATI** i commi 3 e 4 dell'art. 23 del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato con Deliberazione di G.C.nr. 65 del 14.05.2019, che testualmente recitano:

*"3. L'incarico di Responsabile di Settore è conferito a tempo determinato, per la durata non superiore a tre anni e, comunque, non superiore a quella del mandato del Sindaco.*

*4. A seguito della elezione del nuovo Sindaco, i responsabili di settore continuano ad esercitare le relative funzioni nelle more delle determinazioni del Sindaco neo-eletto."*

**RICHIAMATI:**

- il Decreto sindacale nr. 10 del 29.12.2022, con il quale si nominavano Responsabili di Settore del Comune di Ranica dal 01.01.2023 alla scadenza del mandato amministrativo";

- Il Decreto sindacale nr. 2 del 25.01.2024, con il quale si nominava il nuovo Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributari del Comune di Ranica, dal 01/02/2024 alla scadenza del mandato amministrativo, in funzione del collocamento a riposo del precedente Responsabile;

**PRESO ATTO** che in data 08 e 09 giugno si sono svolte anche in questo Comune le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

**VISTO** il verbale dell'adunanza dei Presidenti di seggio in data 10.06.2024, dal quale risulta che, a seguito della consultazione elettorale dell'08 e 09 giugno 2024, il sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di Ranica;

**RAVVISATA**, dunque, la necessità di procedere alla nomina dei Responsabili di Settore del Comune di Ranica, conferendo agli stessi gli incarichi di EQ ai sensi del CCNL 16.11.2022, dalla data odierna e fino alla scadenza, ritenuta congrua, del 31.12.2025;

**VISTA** la struttura organizzativa dell'ente in vigore dal 01.07.2022, approvata con Deliberazione di G.C. nr. 90 del 16.06.2022, articolata in n. 6 settori e, precisamente: "**Affari Generali**" – "**Pianificazione e Gestione del Territorio**" – "**Servizi Finanziari e Tributari**" – "**Polizia Locale**" - "**Servizi Innovativi, Culturali, Politiche Educative, Scolastiche e Sport**" – "**Politiche Sociali e Giovanili**";

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. nr. 98 del 06.07.2023 con la quale, a seguito modifica della struttura organizzativa dell'Ente, si procedeva all'approvazione del processo di ponderazione e graduazione degli incarichi di EQ e alla determinazione del valore economico della retribuzione di posizione e di risultato con decorrenza dall'anno 2023;

**PRECISATO** che con la Deliberazione di G.C. nr. 90 del 16.06.2022, sopra citata, si dava atto che, "*dal 01.07.2022, la posizione organizzativa del nuovo Settore VI "**Politiche Sociali e Giovanili**" è attribuita al Segretario Comunale, senza oneri a carico del fondo delle posizioni organizzative e del bilancio dell'Ente, in quanto la relativa indennità è ricompresa nella maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale*";

**AVUTO** presente l'organigramma di questo Comune;

**PRESO ATTO** che alla data odierna sono nominati i seguenti Responsabili di Settore, titolari di incarichi di EQ, i quali continuano ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, nelle more delle determinazioni del Sindaco neo-eletto:

**BONANDRINI CHIARA** – Specialista in Attività Amministrative Cat D2 – Responsabile del Settore I - "**Affari Generali**";

**RIILI PAOLO** – Specialista in Attività Amministrative Cat D1 – Responsabile del Settore II - “**Servizi Finanziari e Tributari**”;

**ZANETTI MATTEO** – Specialista in Attività Tecniche Cat D3 – Responsabile del Settore III - “**Pianificazione e Gestione del Territorio**”;

**SEBASTIANI FABIO** – Specialista in Attività Area di Vigilanza Cat D2 – Responsabile del Settore IV - “**Polizia Locale**”;

**MORA LORETTA** – Specialista in Attività Amministrative Cat D4 – Responsabile del Settore V - “**Servizi Innovativi, Culturali, Politiche Educative, Scolastiche e Sport**”;

**SERLENGA TIZIANA** – Segretario Comunale - Responsabile del Settore VI “**Politiche Sociali e Giovanili**”;

**SENTITO** in merito il Segretario Comunale;

**INDIVIDUATI** nei dipendenti sopra citati, già titolari di incarico di EQ in scadenza, i soggetti idonei a ricoprire gli incarichi di Responsabile di Settore del Comune di Ranica, sotto il duplice profilo della qualifica e della professionalità, per titoli posseduti, esperienze nel rispettivo settore, grado di autonomia decisionale;

**RICORDATO;**

- che ai Responsabili di Settore compete la retribuzione di posizione e di risultato stabilita con Deliberazione di G.C. nr. 98 del 06.07.2023, fatto salvo eventuale futuro adeguamento;

- che l'incarico di EQ del Responsabile del Settore VI “**Politiche Sociali e Giovanili**”, essendo attribuito al Segretario Comunale, non comporta oneri a carico del fondo degli incarichi di EQ e del bilancio dell'Ente, in quanto la relativa indennità è ricompresa nella maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 26, comma 5, del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in materia di sostituzioni tra Responsabili di Settore nel caso di brevi assenze per ferie, permessi o malattia;

**CONSIDERATO** che il Sindaco può prevedere i criteri di sostituzione tra Responsabili di Settore, ai sensi del sopra citato art. 26, comma 5, nel medesimo decreto con cui sono conferite le posizioni organizzative;

**RAVVISATA** l'opportunità di prevedere che tutti i titolari di incarichi di posizione organizzativa possano sostituirsi a vicenda, con un criterio di priorità basato sulla maggiore affinità delle competenze, affinché la gestione dell'attività amministrativa sia il più possibile funzionale ed efficiente, specialmente durante le ferie estive e natalizie;

**RICHIAMATO** il D.lgs 81/2008 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. e, in particolare, l'art. 19 “*Obblighi del preposto*” in vigore dal 21 dicembre 2021, il quale testualmente recita:

*“1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*

*a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*

*b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*

*c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

*d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”;

**DATO ATTO** che la nomina del “preposto”, in relazione alle specifiche competenze attribuite, compete al Sindaco nella sua qualità di Datore di Lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008;

**RITENUTO** necessario, pertanto, conferire ai Responsabili di Settore, in relazione alle specifiche competenze loro attribuite, la nomina di “preposto” ai sensi del D.lgs. 81/2008;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

#### **VISTI:**

- il T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267;

- il CCNL per il comparto Regioni e Enti Locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022;

- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune;

### **DECRETA**

**1. DI CONFERIRE**, per le motivazioni esplicitate in premessa e fatta salva la revoca ai sensi dell'art. 18 comma 3 del CCNL 16.11.2022, i seguenti incarichi di Elevata Qualificazione, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31.12.2025:

**BONANDRINI CHIARA** – Specialista in Attività Amministrative Cat D2 – Responsabile del Settore I - “**Affari Generali**”;

**RIILI PAOLO** – Specialista in Attività Amministrative Cat D1 – Responsabile del Settore II - “**Servizi Finanziari e Tributarî**”;

**ZANETTI MATTEO** – Specialista in Attività Tecniche Cat D3 – Responsabile del Settore III - “**Pianificazione e Gestione del Territorio**”;

**SEBASTIANI FABIO** – Specialista in Attività Area di Vigilanza Cat D2 – Responsabile del Settore IV - “**Polizia Locale**”;

**MORA LORETTA** – Specialista in Attività Amministrative Cat D4 – Responsabile del Settore V “**Servizi Innovativi, Culturali, Politiche Educative, Scolastiche e Sport**”;

**SERLENGA TIZIANA** – Segretario Comunale - Responsabile del Settore VI “**Politiche Sociali e Giovanili**”;

#### **2. DI DARE ATTO:**

- che ai Responsabili di Settore compete la retribuzione di posizione e di risultato stabilita con Deliberazione di G.C. nr. 98 del 06.07.2023, fatto salvo eventuale futuro adeguamento;

- che l'incarico di EQ del Responsabile del Settore VI “**Politiche Sociali e Giovanili**”, essendo attribuito al Segretario Comunale, non comporta oneri a carico del fondo degli incarichi di EQ e del bilancio dell'Ente, in quanto la relativa indennità è ricompresa nella maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale;

**3. DI STABILIRE** sin d'ora, per i casi assenza di cui all'art. 26, comma 5, del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:

- **che la Responsabile di Settore BONANDRINI CHIARA** sia sostituita da Riili Paolo e, in subordine, da Zanetti Matteo, da Mora Loretta, da Sebastiani Fabio, dal Segretario Comunale;

- **che il Responsabile di Settore RIILI PAOLO** sia sostituito da Mora Loretta e, in subordine, da Bonandrini Chiara, da Zanetti Matteo, da Sebastiani Fabio, dal Segretario Comunale;

- **che il Responsabile di Settore ZANETTI MATTEO** sia sostituito da Sebastiani Fabio e, in subordine, da Mora Loretta, da Riili Paolo, da Bonandrini Chiara, dal Segretario Comunale;

- **che il Responsabile di Settore SEBASTIANI FABIO** sia sostituito da Zanetti Matteo e, in subordine, da Bonandrini Chiara, da Riili Paolo, da Mora Loretta, dal Segretario Comunale;

- **che la Responsabile di Settore MORA LORETTA** sia sostituita da Riili Paolo e, in subordine, da Zanetti Matteo, da Bonandrini Chiara, da Sebastiani Fabio, dal Segretario Comunale;

- **che il Segretario Comunale SERLENGA TIZIANA, limitatamente alla funzione di Responsabile di Settore** sia sostituita da Bonandrini Chiara e, in subordine, da Riili Paolo, da Sebastiani Fabio, da Zanetti Matteo, da Mora Loretta;

**4. DI CONFERIRE**, inoltre, in qualità di Datore di Lavoro, ai Responsabili di Settore sopra individuati e in relazione alle specifiche competenze loro attribuite, la nomina di "preposto" ai sensi del D.lgs. 81/2008;

Il presente provvedimento ha decorrenza **dal 20.06.2024**, deve essere notificato ai Responsabili di Settore sopra nominati, sottoscritto per accettazione e inserito nel fascicolo personale degli interessati.

IL SINDACO  
Sergio Parma  
(F.to digitalmente)